

Al Sindaco del
Comune di Casaletto Di Sopra

DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE
(Art. 9, comma 3, Legge n. 120/1999)

Il/La sottoscritto/a _____ sesso M [] F []
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____
codice fiscale _____ tel. _____
professione _____
in possesso del titolo di studio di _____

CHIEDE

di essere inserito/a nell'Albo delle persone idonee a ricoprire l'incarico di scrutatore di seggio,
previsto dall'art. 9 comma 3, della Legge n. 120 del 30.04.1999.

A tal scopo, sotto la sua personale responsabilità, dichiara

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune;
- di avere assolto gli obblighi scolastici;
- di non appartenere ad una delle categorie elencate all'articolo 38 del T.U. n. 361/1957 per la elezione della Camera dei Deputati e all'articolo 23 del T.U. n. 570/1960 per la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale. (vedi retro)

Allega copia del documento d'identità.

Casaletto di Sopra, lì _____

Firma

D.P.R. n. 361/1957

Articolo 38

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Articolo 119

Comma 1 - In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Comma 2 - I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.»

D.P.R. n. 570/1960

Articolo 23

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Articolo 96

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.